



# COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

Prot. n. 15323

li, 17 SET, 2018

**OGGETTO: DECRETO REVOCA INCARICO ASSESSORE E  
VICESINDACO AVV. SERGIO ALGIERI.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che l'articolo 46 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che "*il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta...*" e che, per giurisprudenza costante, l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed *intuitu personae*;

**CONSIDERATO** che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta;

**RICHIAMATO** l'articolo 46, comma 4, del T.U. Enti Locali, che conferisce al Sindaco il potere di revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

**PRESO ATTO** che il legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare i membri della Giunta sul presupposto che egli, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo locale e a lui devono essere imputati i risultati dell'Amministrazione, così che appare evidente come il vaglio, in termini di sufficienza ed idoneità delle ragioni della revoca dell'incarico di assessore a sorreggerne la relativa

determinazione e la conseguente delimitazione del perimetro dell'obbligo di motivazione, vanno condotti alla stregua della natura di tale atto, tenuto conto che l'affidamento e la revoca dell'incarico di Assessore vanno annoverati tra quelli aventi carattere fiduciario, con la conseguenza che il venir meno del rapporto fiduciario - sulla base di valutazioni necessariamente caratterizzate da ampia latitudine discrezionale - giustifica di per sè la revoca dello stesso;

**DATO ATTO** che il provvedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, come confermato anche dalla recente giurisprudenza amministrativa *la revoca dell'incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione dell'avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, giacchè le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l'Amministrazione del Comune nell'interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio comunale* (Consiglio di Stato, sezione V, 21 gennaio 2009, n. 280; Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 209/2007; Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 10 luglio 2012, n. 4057);

**CONSIDERATO** che il rapporto di fiducia è venuto irrimediabilmente a mancare in quanto l'assessore - vicesindaco interessato dal presente provvedimento ha rifiutato di consegnare informali dimissioni al sindaco (come hanno provveduto a fare gli altri assessori), al fine di

procedere con la maggioranza consiliare ad una verifica sullo stato di attuazione del programma elettorale. Detta posizione, assunta dall'assessore vicesindaco, ha prospettato alla maggioranza consiliare e all'opinione pubblica la rappresentazione di una scelta di consapevole contrapposizione rispetto alla richiesta del sindaco e all'agire dei componenti della giunta, determinando con tale condotta una mancata uniformità delle posizioni e dei comportamenti dei componenti la squadra di governo;

**RITENUTO** pertanto che, alla luce di quanto esposto, sia oggettivamente venuto meno il rapporto fiduciario tra delegante e delegato che è alla base della nomina e che sono quindi venute meno le condizioni per la permanenza dell'Assessore e Vicesindaco nella carica e nelle funzioni;

**PRECISATO** che il venir meno della "fiducia" sulla idoneità del nominato a realizzare gli indirizzi del sindaco delegante non è, in ogni caso, da intendersi riferito a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o professionali dell'assessore revocato, che non sono minimamente in discussione, ma, piuttosto, meramente finalizzato a salvaguardare la serena prosecuzione del mandato amministrativo;

### **DECRETA**

di revocare la nomina di Assessore e Vicesindaco del Comune di Acri, al Sig. Avv. Sergio ALGIERI, nato ad Acri l'11.2.1969 conferita con provvedimenti prot. n.11531 del 3.7.2017 e prot. n.4116 del 12.3.2018

### **DISPONE**

che il presente provvedimento venga notificato senza indugio all'interessato e trasmesso in Prefettura.

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.



**IL SINDACO**

Avv. Pino Capol...

L'anno 2018 il giorno 17

del mese di Settembre in Acri

Il sottoscritto Messa ha il piacere di avvertire di

aver notificato per il modo legale,

copie del presente avviso che precede al

Sig. Alexis Sergio

editore consigliere amministrativo di

 Comune di Acri

Per il legale

MESSE COMMUNALE

Luigi

ACRI  
QUOTIDIANO ONLINE DAL 2004